

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MACAGGI e FERRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1967

#### Indennità di rischio di contaminazione radiologica per i tecnici di radiologia medica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende provvedere alla concessione di una speciale indennità ai tecnici di radiologia medica, la cui opera di ausiliari nella quotidiana attività diagnostica e terapeutica di tale specialità è indispensabile quanto altamente apprezzata, ma espone a specifico rischio di contaminazione da radiazioni che ad avviso dei proponenti sia per la sua concentrazione, sia per la gravità degli effetti delle radiazioni sull'organismo, sia per la continuità delle lesioni da raggi quando queste siano instaurate anche e malgrado l'allontanamento dalla fonte radiante — il tutto a parte i rischi particolari di infortuni da folgorazione elettrica nell'uso degli apparecchi radiologici, nonchè i rischi di contagio inerenti agli inevitabili contatti con soggetti affetti da malattie infettive — costituisce condizione di lavoro nella quale si realizza una pericolosità professionale di gran lunga più grave di quanto non sia per altre categorie di ausiliari medici per i quali, come ad esempio per il personale addetto all'assistenza dei tubercolotici, pure vaccinato e quindi preventivamente difeso dall'infezione, è da tempo riconosciuto il diritto ad una speciale indennità di rischio.

La più dimostrativa testimonianza della realtà dell'asserto si trova del resto nel

cospicuo numero dei tecnici radiolesi, dei quali ben quaranta, malgrado i mezzi di difesa che oggi vengono usati negli Istituti radiologici, furono premiati in riconoscimento delle loro benemerienze, durante il 2° Congresso nazionale dei tecnici di radiologia medica svoltosi recentemente a Roma. Nella quale occasione il professor Luigi Turano, con la sua alta autorità in materia, ha richiamato ai rischi e pericoli delle radiazioni ionizzanti sulla salute, sull'integrità fisica, sulle capacità di reazione alle più svariate malattie, fino alla stessa durata della vita di coloro che ogni giorno accumulano radiazioni a contatto di diversi mezzi contaminanti. Effetti cumulativi che impongono pure particolare alimentazione e spesso interventi terapeutici medici specie per la difesa o per il ripristino della crasi ematica, particolarmente colpita dalle radiazioni ionizzanti, e quindi maggiori spese per le quali, pure, l'indennità di rischio trova piena giustificazione. Questa, d'altra parte, è già in atto per i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità; per i tecnici di radiologia che accompagnano il medico provinciale nelle ispezioni ad impianti radiologici; per il personale dei Consorzi provinciali antitubercolari delle città di Arezzo, Bari, Brescia, Cagliari, Caserta, Catan-

zaro, Grosseto, Mantova, Messina, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Salerno, Treviso, Venezia; a Catanzaro, inoltre, per il personale addetto al Reparto radiologico dell'Ospedale civile e a Napoli per gli addetti al Centro diagnostico e schermografico di quel Comune. Elenco esemplificativo e non completo, che si riferisce ad Enti che concedono indennità giornaliera fra le 500 e le 700 lire mentre da altri numerosi, a carattere pubblico statale e locale, o a carattere privato, tale specifica indennità di rischio non è affatto contemplata o viene ad essere compresa in una generica « indennità di mansione », assolutamente inadeguata rispetto alla specificità ed immanenza del rischio radiologico.

Anche per ovviare a queste disparità di trattamento, riteniamo opportuna una norma legislativa che ponga sullo stesso piano quanti sono esposti, per motivo di lavoro, a questo identico rischio, e fra l'altro costituiscono una categoria di consistenza numerica modesta (circa 7.500 unità).

Il disegno di legge che proponiamo alla approvazione del Senato indica la competenza della indennità di rischio radiologico anche per i tecnici di radiologia medica costretti all'astensione dal lavoro per malattia o infortunio o nei riguardi dei quali, sempre in seguito all'azione ionizzante dei raggi X, beta e gamma, sia stato deciso, a scopo precauzionale, l'allontanamento dall'ambiente radiologico con assegnazione a

mansioni diverse da quelle inerenti alla loro qualifica, in considerazione della permanenza e immanenza degli effetti della contaminazione radiologica una volta che questa si sia verificata, al di fuori della continuità del lavoro in ambiente contaminante, nonché in considerazione della necessità di un costante regime terapeutico e alimentare.

Necessità, queste ultime, che giustificano, a nostro avviso, le proposte di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del nostro disegno di legge, che sottoponiamo, onorevoli senatori, al vostro esame e alla vostra approvazione, al fine di una doverosa e giusta considerazione delle condizioni di lavoro particolarmente pericolose per l'integrità fisica di questi tecnici ausiliari sanitari, e dell'obbligo quindi, per le amministrazioni che del loro lavoro si avvalgono nell'ambito della moderna tecnica diagnostica e terapeutica, di una integrazione economica costituente, oltre che un compenso allo specifico grave rischio cui i tecnici di radiologia sono esposti, un concorso alle maggiori spese che sono imposte, a fine profilattico e terapeutico, dal particolare regime di vita al quale questi lavoratori debbono sottoporsi.

Riteniamo quindi, in conclusione, che il lieve aggravio economico che potrà derivare alla collettività dall'approvazione di questo disegno di legge, sia largamente giustificato dal fine umanitario e di giustizia sociale al quale esso è informato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi Amministrazione pubblica o privata esplicano detta mansione, è istituita una indennità di « rischio di contaminazione radiologica » nella misura unica giornaliera di lire 1.000.

Tale indennità spetta altresì in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio e compete al tecnico di radiologia medica che in seguito all'azione ionizzante dei raggi X, beta e gamma, sia allontanato temporaneamente o definitivamente dall'ambiente radiologico, o assegnato a mansioni diverse da quelle relative alla sua qualifica.

Art. 2.

Detta indennità è pensionabile e assoggettata agli scatti della contingenza e della scala mobile a seconda dei settori di appartenenza.

Art. 3.

I benefici di cui ai precedenti articoli sono estesi ai tecnici di radiologia che all'entrata in vigore della presente legge fruiscono di trattamento pensionistico derivante dallo specifico rapporto di lavoro.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.